

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Maggio 2025

Now, for tomorrow



NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

🕒 **Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – disciplina transitoria5**

L'art. 6 co. 2-bis del DL n.19/2025 (c.d. DL “Bollette”), inserito in sede di conversione, ha introdotto una disciplina transitoria con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e all'applicazione delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione introdotte dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024.5

🕒 **Definite le modalità di attestazione dei requisiti e garanzie dei rappresentanti fiscali5**

Con il provvedimento n. 186368/2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia, ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA (art. 17 comma 3 del DPR 633/72).5

🕒 **La mancata registrazione della fattura di acquisto nega la detrazione dell'IVA ed è sanzionabile7**

Con la Risposta a interpello n. 115 del 29 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di registrazione delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati, ai fini della corretta applicazione dell'IVA.7

🕒 **Il regime premiale ISA per il 20248**

Con il Provvedimento n. 176203/2025 l'Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali ISA (art. 9-bis, d.l. n. 50/2017).8

🕒 **Operazioni non imponibili ai fini IVA irrilevanti per il rilascio del DURF9**

Con la risposta a interpello n. 123 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha offerto un chiarimento di rilevante impatto operativo e sistemico per le imprese che pongono in essere operazioni non imponibili ex art. 9 del D.P.R. 633/1972.9

🕒 **Classificazione ateco 2025: la posizione dell'Agenzia delle Entrate10**

Con la ris. 8.4.2025 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dall'1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività, a seguito dell'operatività della nuova classificazione ATECO 2025, sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.10





AUDIT11

☉ **Direttiva "stop-the-clock" - posticipo applicazione CSRD e termine trasposizione CSDDD11**

Il 16 aprile scorso è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 2025/794 che modifica le direttive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva stop-the-clock).....11

☉ **OIC: Risposta alla richiesta di chiarimento sull'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi11**

La richiesta di chiarimento riguarda l'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell'OIC 34 e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate. In particolare, è stato chiesto all'OIC di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.11

LEGAL.....13

☉ **Videosorveglianza: le regole da rispettare per un'installazione a norma.....13**

L'installazione di sistemi di videosorveglianza è una pratica sempre più diffusa, ma è fondamentale che venga effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti, volte a bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, in particolare la privacy.13

☉ **Rinvio degli obblighi di rendicontazione e due diligence in materia di sostenibilità: il contenuto della Direttiva (UE) 2025/794 – “Stop the Clock”14**

Con l'approvazione della Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 aprile 2025 (serie L 794), il Parlamento europeo ha formalmente confermato il differimento dell'entrata in vigore di alcuni obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza aziendale. La Direttiva – comunemente nota come *Stop the Clock* – dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025.14





ESG.....17

🕒 Quando la sostenibilità entra nel Consiglio di Amministrazione17

Oggi la sostenibilità è diventata un tema centrale anche per i Consigli di Amministrazione. Un CdA informato e attento ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) può fare scelte strategiche più solide, affrontare le sfide attuali e prepararsi meglio a quelle future.17

SCADENZARIO.....19



APPROFONDIMENTI

TAX

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – disciplina transitoria

L'art. 6 co. 2-bis del DL n.19/2025 (c.d. DL "Bollette"), inserito in sede di conversione, ha introdotto una disciplina transitoria con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e all'applicazione delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit in relazione alla tipologia di alimentazione introdotte dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024.

Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, viene introdotto il nuovo co. 48-bis all'art. 1 della L. 207/2024, in base al quale resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2024 (vale a dire in base all'emissione di CO2) per:

- i veicoli **concessi** in uso promiscuo **dall'1.7.2020 al 31.12.2024**;
- i veicoli **ordinati** dai datori di lavoro **entro il 31.12.2024** e **concessi** in uso promiscuo **dall'1.1.2025 al 30.6.2025**.

Definite le modalità di attestazione dei requisiti e garanzie dei rappresentanti fiscali

Con il provvedimento n. 186368/2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia, ai fini dell'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale in ambito IVA (art. 17 comma 3 del DPR 633/72).

La nuova normativa prevede che, per assumere il ruolo di rappresentante fiscale, sia necessario possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 8 comma 1 lettere a), b), c) e d), del DM 31 maggio 1999 n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare una idonea garanzia.

Il decreto ministeriale del 9 dicembre 2024 ha individuato i criteri per ricoprire il predetto ruolo. Da ultimo, con il provvedimento in esame sono state definite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità operative di attuazione del citato decreto.

I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale ai fini IVA sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione, nella quale attestano di:

1. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
2. non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;



3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
4. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15 comma 1 della L. 55/90 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"), come sostituito dall'art. 1 della L. 16/92.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA, con il quale sono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. L'ufficio di riferimento è la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

La garanzia può essere prestata sotto forma di:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- polizza fideiussoria;
- fideiussione bancaria.

Al provvedimento sono allegati i fac simile da utilizzare a tale scopo. Il valore massimale minimo è determinato in base al numero dei soggetti rappresentati e può variare da 30.000 euro, se si rappresentano da due sino a nove soggetti, a 2.000.000 di euro, qualora i soggetti rappresentati siano oltre mille.

Per assumere la rappresentanza di un solo soggetto non è necessario prestare la garanzia, ma occorre comunque presentare la predetta dichiarazione.

La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente. Dal giorno in cui quest'ultima comunica l'esito della verifica di conformità della garanzia ai requisiti di legge, il soggetto è abilitato a operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia stessa.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con passaggio da una fascia inferiore a una superiore, il rappresentante fiscale è tenuto a prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo e può chiedere la liberazione della garanzia prestata in precedenza.

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento (17 aprile 2025), operano già come rappresentanti fiscali sono tenuti, entro 60 giorni dalla stessa, ossia entro il prossimo 16 giugno, a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e a prestare la garanzia (ove richiesto).

In caso di inadempimento all'obbligo entro il termine previsto, l'Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, mediante posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Da quando si riceve tale comunicazione, comunque, sono concessi ulteriori 60 giorni per provvedere a quanto richiesto.





Il provvedimento stabilisce altresì che, con apposito avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sarà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione necessaria e prestato la garanzia (qualora richiesta).

La mancata registrazione della fattura di acquisto nega la detrazione dell'IVA ed è sanzionabile

Con la Risposta a interpello n. 115 del 29 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di registrazione delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati, ai fini della corretta applicazione dell'IVA.

Il quesito posto da un contribuente riguardava la possibilità di non annotare tali documenti nel registro IVA, nel presupposto che le relative informazioni fossero già acquisite e gestite tramite strumenti informatici.

L'Agenzia ha fornito un'interpretazione rigorosa, riaffermando l'importanza della tenuta dei registri IVA quale strumento essenziale per garantire il diritto alla detrazione e la tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, i soggetti passivi IVA devono annotare in un apposito registro gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività, sia che provengano da operatori nazionali, sia che derivino da operazioni intracomunitarie o importazioni da Paesi terzi.

Questa registrazione:

- Costituisce presupposto documentale per l'esercizio della detrazione dell'IVA;
- Deve avvenire entro il termine per la liquidazione periodica;
- È rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo IVA.

Di conseguenza, ripercorrendo i punti salienti della Risposta 115/2025, si ricorda:

1. L'obbligatorietà della registrazione cartacea o elettronica

La normativa non consente di derogare all'obbligo di registrazione delle fatture passive e delle bollette doganali, nemmeno nei casi in cui il contribuente utilizzi software gestionali evoluti o conservazione elettronica a norma. Tali strumenti, seppur utili, non sostituiscono il registro IVA previsto dalla legge.

2. La distinzione tra registrazione e conservazione

L'Agenzia ricorda che la conservazione elettronica dei documenti fiscali non equivale alla registrazione ai fini IVA. I due adempimenti sono distinti e devono entrambi essere rispettati.

3. Gli effetti dell'omessa registrazione

In assenza di annotazione nei registri:

- non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA;



- il contribuente può essere soggetto a sanzioni amministrative per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili.

4. La validità dei registri elettronici

È ammessa la tenuta del registro in formato elettronico, purché venga rispettata la struttura e il contenuto richiesto dalla normativa. Inoltre, i registri devono essere resi disponibili in sede di controllo fiscale.

Il regime premiale ISA per il 2024

Con il Provvedimento n. 176203/2025 l'Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali ISA (art. 9-bis, d.l. n. 50/2017).

I benefici premiali previsti dalla citata norma sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", almeno pari ad 8. In particolare, detti vantaggi possono essere ottenuti, alternativamente:

- conseguendo un determinato risultato Isa in relazione all'annualità 2024 ovvero;
- verificando un risultato medio del biennio 2023-2024.

Beneficio	Voto minimo periodo d'imposta 2024	Voto medio periodo biennio 2023-2024
Esonero dal visto di conformità/garanzia per la compensazione crediti Iva 2025 ≤ 70.000 euro (50.000 euro annui imposte dirette e Irap 2024)	9	9
Esonero dal visto di conformità/garanzia per la compensazione crediti Iva 2025 ≤ 50.000 euro (20.000 euro annui imposte dirette e Irap 2024)	8	8,5
Esonero visto di conformità/garanzia rimborsi Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2026 (fino a 70.000 euro)	9	9
Esonero visto di conformità/garanzia rimborsi Iva maturati nei primi tre trimestri del 2026 (fino a 50.000 euro)	8	8,5
Esonero visto/garanzia imposte dirette e Irap maturati nel 2024 (fino a 20.000 euro)	8	8,5
Esclusione disciplina società di comodo	9	9
Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici	8,5	9



Anticipazione 1 anno termini di decadenza accertamento	8	–
Esclusione determinazione sintetica del reddito	9	9

Operazioni non imponibili ai fini IVA irrilevanti per il rilascio del DURF

Con la risposta a interpello n. 123 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha offerto un chiarimento di rilevante impatto operativo e sistemico per le imprese che pongono in essere operazioni non imponibili ex art. 9 del D.P.R. 633/1972.

In particolare, l’Agenzia ha escluso che l’IVA “teorica” riferita a tali operazioni debba confluire nel computo dei versamenti registrati ai fini del conto fiscale. Una posizione che assume particolare rilievo in relazione al rilascio del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), documento sempre più richiesto in ambito edilizio, appalti pubblici e benefici fiscali.

La società istante, operante nel settore della logistica e dei trasporti internazionali, ha posto all’Agenzia delle Entrate un quesito in merito alla corretta valorizzazione dei versamenti effettuati in relazione a operazioni non imponibili. In particolare, trattandosi di operazioni rientranti nell’art. 9 del D.P.R. 633/1972 (trasporti internazionali, cessioni all’esportazione, ecc.), la società registrava operazioni con IVA teorica ma non versata, in quanto appunto non dovuta.

Nel chiedere conferma circa la possibilità di includere tali importi nel computo dei versamenti registrati, l’istante mirava a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURF, vincolato – tra l’altro – a un certo livello minimo di versamenti in proporzione ai ricavi dichiarati.

Come anticipato, nella Risposta n. 123/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA teorica relativa alle operazioni non imponibili ex art. 9 non deve essere inclusa nel computo dei versamenti registrati. In particolare, l’Agenzia ha sottolineato che tali importi non costituiscono versamenti effettivi e, pertanto, non devono essere considerati ai fini del calcolo dei versamenti registrati.

Implicazioni per il DURF

Il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) è una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale di un’impresa. Per ottenere il DURF, è necessario, tra l’altro, aver effettuato, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nello stesso periodo





Con l'esclusione dell'IVA teorica dal computo dei versamenti registrati, le imprese che effettuano prevalentemente operazioni non imponibili potrebbero trovarsi in difficoltà nel raggiungere la soglia del 10% richiesta per il rilascio del DURF. Questo potrebbe comportare l'emissione di un DURF negativo, con conseguenti limitazioni nell'accesso a determinati benefici fiscali e nella partecipazione a gare d'appalto.

Classificazione ateco 2025: la posizione dell'Agenzia delle Entrate

Con la ris. 8.4.2025 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dall'1.4.2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività, a seguito dell'operatività della nuova classificazione ATECO 2025, sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

L'adozione della nuova classificazione **non comporta** l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 co. 8 del DPR 605/73. Tuttavia, viene precisato che il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 **in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata** ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.



AUDIT

Direttiva "stop-the-clock" - posticipo applicazione CSRD e termine trasposizione CSDDD

Il 16 aprile scorso è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 2025/794 che modifica le direttive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva stop-the-clock).

Come noto, la CSDDD richiederà alle imprese di svolgere attività atte a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente che potrebbero generarsi nelle attività che svolgono e nelle catene del valore a cui partecipano; le imprese che non rispettano la Csddd potrebbero essere sanzionate con l'applicazione di dazi aggiuntivi sui propri prodotti, nonché – nei casi più gravi – con il divieto di esportare determinati prodotti all'interno dell'UE.

In sintesi, la direttiva (UE) 2025/794:

- rinvia di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate in borsa, e
- rinvia di un anno – quindi al 26 luglio 2027 – il termine per il recepimento della CSDDD negli ordinamenti nazionali e la prima fase di applicazione (per le società più grandi) della direttiva.

La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri dovranno recepirli negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2025.

OIC: Risposta alla richiesta di chiarimento sull'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi

La richiesta di chiarimento riguarda l'applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall'OIC 34 - Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione dell'OIC 34 e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate. In particolare, è stato chiesto all'OIC di chiarire se una società che emette titoli di legittimazione per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto) debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.

Nella fattispecie sottoposta all'OIC, è stato precisato che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa.



L'emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l'esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell'utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa il valore del buono pasto dall'emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l'emittente e l'esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.

L'OIC nota che, alla luce del paragrafo A.5 dell'OIC 34, l'emittente deve valutare se sta agendo per conto proprio o per conto di un soggetto terzo, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali. A tale proposito occorre fare riferimento al paragrafo A.6 dell'OIC 34 che elenca gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio. Nella fattispecie in esame, l'oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l'esercizio convenzionato. In tale caso l'emittente:

- a. non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell'esercente,
- b. non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall'esercente, e
- c. non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell'utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall'esercente. L'emittente negozia con gli esercenti l'importo dello sconto incondizionato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto in base al paragrafo A.7 dell'OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.



LEGAL

Videosorveglianza: le regole da rispettare per un'installazione a norma

L'installazione di sistemi di videosorveglianza è una pratica sempre più diffusa, ma è fondamentale che venga effettuata nel pieno rispetto delle normative vigenti, volte a bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, in particolare la privacy.

In questo ambito, è necessario rispettare una pluralità di normative. Oltre alle disposizioni settoriali e alle regole specifiche sul controllo a distanza dei lavoratori, disciplinato dallo **Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)**, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza implica la raccolta di immagini che, a tutti gli effetti, costituiscono dati personali delle persone riprese. Di conseguenza, trovano applicazione anche il **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, il **Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni)** e i **provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali**, come il Provvedimento generale dell'8 aprile 2010.

Conformemente al principio della **minimizzazione dei dati** (art. 5 GDPR), le registrazioni devono essere effettuate esclusivamente nei limiti strettamente necessari per le finalità stabilite. Ciò implica una scelta attenta del posizionamento delle telecamere e delle modalità di archiviazione delle immagini. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha rilasciato le **Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi di videosorveglianza**, che forniscono indicazioni pratiche per garantire che l'uso della videosorveglianza rispetti pienamente il GDPR.

È il titolare del trattamento chi deve valutare la liceità, proporzionalità e adeguatezza del trattamento in base alle finalità e al contesto specifico (art. 5 GDPR). Inoltre, il titolare dovrà valutare la necessità di effettuare una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** prima di avviare il trattamento, quando la videosorveglianza potrebbe comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate.

È fondamentale ricordare che chiunque acceda a un'area videosorvegliata deve essere **sempre adeguatamente informato della presenza delle telecamere** (art. 13 GDPR). Questa informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, come un cartello ben visibile posto prima di accedere all'area videosorvegliata, che deve contenere le informazioni essenziali, tra cui:

- l'**identità** del titolare del trattamento,
- la **finalità** della videosorveglianza e
- un riferimento chiaro su **dove trovare l'informativa completa** (ad esempio sul sito web del titolare o affissa nei locali).

E per quanto riguarda invece il periodo di conservazione delle registrazioni? Le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza **non possono essere conservate più a lungo del necessario** rispetto alle finalità per cui sono state raccolte. È il titolare del trattamento a dover individuare i tempi di conservazione,



valutando caso per caso in base al contesto, alle finalità e ai rischi per i diritti delle persone. Più a lungo si conservano i dati, più solide devono essere le motivazioni a sostegno di questa scelta.

Il datore di lavoro può installare telecamere sul luogo di lavoro? Sì, il datore di lavoro –pubblico o privato– può installare un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ma solo per specifiche finalità: esigenze **organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.**

Tuttavia, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che disciplina l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali possa derivare anche indirettamente un controllo sull'attività dei lavoratori. In particolare, è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di tale accordo, ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'obiettivo è bilanciare le esigenze aziendali con i diritti dei lavoratori, garantendo la tutela della privacy e la protezione dei dati personali.

Rinvio degli obblighi di rendicontazione e due diligence in materia di sostenibilità: il contenuto della Direttiva (UE) 2025/794 – “Stop the Clock”

Con l'approvazione della Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 aprile 2025 (serie L 794), il Parlamento europeo ha formalmente confermato il differimento dell'entrata in vigore di alcuni obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza aziendale. La Direttiva – comunemente nota come *Stop the Clock* – dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025.

1. Impatti sulle normative esistenti

Nel contesto normativo nazionale, tale rinvio comporterà la modifica del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, recante attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), mentre la Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza aziendale (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) dovrà essere recepita entro il 26 luglio 2027, anziché entro il termine originario.

2. Rinvii introdotti

Le principali modifiche temporali introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/794 sono le seguenti:

- **CSRD** – Viene modificato l'art. 5, par. 2 della Direttiva (UE) 2022/2464, posticipando di due anni l'obbligo di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora adempiuto agli obblighi previsti e per le PMI quotate.
- **CSDDD** – Viene modificato l'art. 37, par. 1, commi 1 e 2 della Direttiva (UE) 2024/1760, rinviando di un anno il termine per il recepimento da parte degli Stati membri e l'inizio della prima fase applicativa, destinata alle imprese di maggiori dimensioni.



3. Ambito soggettivo invariato

La Direttiva (UE) 2025/794 non modifica i parametri dimensionali che determinano l'obbligo di rendicontazione societaria di sostenibilità. Rimangono pertanto ferme le soglie previste dall'art. 1 del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come di seguito sintetizzate:

- **Micro-imprese:** non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - Stato patrimoniale: € 450.000
 - Ricavi netti: € 900.000
 - Dipendenti: 10
- **PMI quotate:** superano i limiti delle micro-imprese ma rientrano in almeno due dei seguenti intervalli:
 - Stato patrimoniale: € 450.001 – € 25.000.000
 - Ricavi netti: € 900.001 – € 50.000.000
 - Dipendenti: 11 – 250
- **Grandi imprese:** superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti:
 - Stato patrimoniale: € 25.000.000
 - Ricavi netti: € 50.000.000
 - Dipendenti: 250
- **Gruppi di grandi dimensioni:** superano, su base consolidata, almeno due dei suddetti limiti.

4. Novità in materia di due diligence

Il rinvio interessa anche l'entrata in vigore delle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1760, che impone alle imprese una due diligence in materia ambientale e di diritti umani basato su un approccio risk-based. L'art. 3 della Direttiva in esame elenca le seguenti attività obbligatorie:

- Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi;
- Identificazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali;
- Prevenzione, attenuazione, cessazione o minimizzazione di tali impatti;
- Riparazione degli impatti negativi effettivi;
- Dialogo significativo con gli stakeholder rilevanti;
- Istituzione di meccanismi di segnalazione e procedure di reclamo;
- Monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate;
- Comunicazione pubblica conforme ai requisiti normativi.

5. Nuova tempistica per l'applicazione delle disposizioni relative alla due diligence

Ai sensi dell'art. 37, par. 1, della Direttiva (UE) 2024/1760, come modificato dalla Direttiva (UE) 2025/794, le disposizioni in materia di due diligence si applicheranno secondo il seguente calendario:





- dal 26 luglio 2028, per le imprese europee e di paesi terzi con oltre 3.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a € 900 milioni;
- dal 26 luglio 2028, anche per le imprese di paesi terzi che abbiano generato un fatturato netto superiore a € 900 milioni nell'Unione europea;
- dal 26 luglio 2029, per tutte le ulteriori imprese rientranti nelle restanti categorie previste dall'art. 2 della Direttiva, sia europee sia extra-UE.



ESG

Quando la sostenibilità entra nel Consiglio di Amministrazione

Oggi la sostenibilità è diventata un tema centrale anche per i Consigli di Amministrazione. Un CdA informato e attento ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) può fare scelte strategiche più solide, affrontare le sfide attuali e prepararsi meglio a quelle future.

L'obiettivo per un management realmente lungimirante è andare oltre la semplice consapevolezza, arrivando a integrare i temi ESG nelle attività di supervisione e nelle decisioni operative, prevenendo così i rischi legati a una mancata considerazione di questi aspetti, anche in assenza di vincoli normativi.

Perché le aziende puntano sulla sostenibilità?

La sostenibilità aziendale, o "Corporate Sustainability", riguarda il modo in cui un'impresa gestisce le tematiche ambientali, sociali e di governance per creare un impatto positivo, ridurre i rischi e generare valore nel lungo periodo.

Le motivazioni che spingono un'azienda a impegnarsi sul fronte ESG sono molteplici:

- **Convenienza economica:** essere sostenibili conviene nel lungo termine;
- **Spinta etica:** è semplicemente la cosa giusta da fare;
- **Obblighi normativi e reputazionali:** rispondere a richieste del legislatore e della collettività;
- **Pressione degli stakeholder:** clienti, investitori e altri attori lo richiedono.

A prescindere dalle motivazioni, i benefici sono chiari: si stimola la crescita, si migliora la produttività, si gestiscono meglio i rischi, si crea valore duraturo e si risponde alle aspettative di mercato.

Come integrare la sostenibilità nel CdA?

Il CdA deve porsi una domanda chiave: **come possiamo strutturarci per gestire al meglio i temi ESG?** Le modalità possibili variano in base alla maturità e alla complessità dell'organizzazione:

1. **Integrazione totale:** tutti i membri del consiglio si occupano direttamente di sostenibilità. Richiede competenze diffuse e una guida capace di integrare questi temi nel dibattito strategico.
2. **Comitato ESG dedicato:** un gruppo specifico prepara le decisioni in materia. Il rischio? Il resto del CdA potrebbe disinteressarsi, lasciando il tema "in delega".
3. **Assegnazione a comitati esistenti:** più facile da attuare, ma con il pericolo di una visione frammentata e parziale del tema.
4. **Figura di riferimento (Board Champion):** una persona incaricata di mantenere alta l'attenzione del consiglio sugli aspetti ESG e di fare da collegamento con i team operativi.

Indipendentemente dalla struttura, l'efficacia dipende dalle **attitudini personali dei membri del board**. Comprendere le loro mentalità aiuta ad avviare un dialogo costruttivo. I profili più comuni sono:

- **Negazionista:** considera la sostenibilità una moda passeggera.



- **Ostinato**: ne riconosce il valore ma ne limita l'importanza al breve termine.
- **Superficiale**: si preoccupa dell'immagine più che della sostanza.
- **Compiacente**: si accontenta dei risultati ottenuti, senza cercare nuovi traguardi.
- **Convinto**: vede la sostenibilità come una leva per trasformare l'azienda.

Tuttavia, anche i dirigenti più motivati possono trovarsi in difficoltà senza le giuste competenze. Per una governance efficace in ottica ESG, è fondamentale formarsi su:

- norme e regolamenti di settore;
- modalità di coinvolgimento degli stakeholder;
- connessione tra strategia aziendale e obiettivi ESG;
- allineamento tra purpose aziendale e sostenibilità.

Le quattro mentalità collettive del CdA

Analizzando l'atteggiamento complessivo del consiglio verso la sostenibilità, possiamo individuare quattro "mindset":

1. **Compliance**: fare il minimo per rispettare la legge, senza una vera strategia.
2. **Gestione del rischio ESG**: visione della sostenibilità come parte della gestione del rischio.
3. **Valore tradizionale**: si cerca valore ma senza spingere sull'innovazione sostenibile.
4. **Crescita ESG**: la sostenibilità è vista come motore di sviluppo e innovazione.

Conclusioni

La crescente attenzione alla sostenibilità richiede che obiettivi e strategie del CdA siano coerenti con questa nuova realtà. Tuttavia, permane una distanza tra consapevolezza, ambizione e reale capacità di agire. La chiave sta nell'adottare modelli coerenti con la maturità aziendale e nel comprendere (e valorizzare) le attitudini di chi guida l'organizzazione. Perché la sostenibilità, quando è parte integrante del pensiero strategico, può davvero trasformare l'impresa.



SCADENZARIO

Principali scadenze di maggio 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
16 maggio	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese/trimestre precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
20 Maggio	Enasarco <small>I trim 2025</small>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre
26 maggio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
3 giugno	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <small>I trim 2025</small>	I soggetti passivi IVA devono effettuare l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1° gennaio 2025 - 31 marzo 2025.
	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE <small>I trim 2025</small>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

